



# NewsLetter

## 2024

*Roma, 23 gennaio 2024*

**A tutti gli Spedizionieri doganali**

*Si allega la Newsletter N° 02 - 2024 del 23 gennaio*

*Tra gli argomenti trattati:*

- *Nuove norme sul contraddittorio in materia tributaria e doganale*
- *Aggiornamento preferenze tariffarie: modifiche al regolamento UE 2022/1039*
- *Nuovi codici nomenclatura 2024 e misure sanzionatorie*
- *Nuove Direttive sull'alcol etilico*
- *Pubblicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "Il CBAM e i nuovi adempimenti"*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali ([www.cnsd.it](http://www.cnsd.it).)

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI**

## NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli  
Spedizionieri Doganali

### Sommario

Nuove norme sul contraddittorio in materia tributaria e doganale .....	2
Aggiornamento preferenze tariffarie: modifiche al regolamento UE 2022/1039 .....	3
Nuovi codici nomenclatura 2024 e misure sanzionatorie .....	4
Nuove Direttive sull'alcol etilico .....	4
Publicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "Il CBAM e i nuovi adempimenti" .....	5
"Il Doganalista" n°6 / 2023 è online!.....	7

## OSSERVATORIO DOGANALE



AGENZIA

**ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

### Nuove norme sul contraddittorio in materia tributaria e doganale

Con la Circolare n. 2/2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica l'entrata in vigore, il 18 gennaio 2024, del Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 2191, recante "Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 3 gennaio 2024.

Il decreto ha l'obiettivo di definire una disciplina generale, proporzionata e organica del principio del contraddittorio in materia tributaria. Prima delle modifiche, l'art. 12, comma 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 fissava il termine di 60 giorni, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, per la presentazione di osservazioni o richieste in caso di accessi, ispezioni e verifiche. Tale termine, nel caso di controlli doganali, era ridotto a 30 giorni secondo l'art. 11 del D.lgs. n. 374 del 1990.

Le novità introdotte includono l'art. 6-bis, intitolato "Principio del contraddittorio", che prevede un contraddittorio informato ed effettivo prima degli atti autonomamente impugnabili. Tuttavia, tale

principio non si applica ai casi automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. L'amministrazione finanziaria comunica al contribuente lo schema di atto, consentendo un termine di almeno sessanta giorni per controdeduzioni.

Per quanto riguarda le normative unionali, il Regolamento (UE) 9 ottobre 2023 n. 954 e il Regolamento delegato (UE) 28 luglio 2015 n. 2446, in materia di dogana, richiedono la comunicazione delle motivazioni prima di decisioni sfavorevoli, garantendo al richiedente la possibilità di formulare osservazioni entro 30 giorni.

Nel contesto della procedura doganale, le modifiche introducono un termine di almeno 60 giorni per il contraddittorio. Tuttavia, per i controlli doganali, si mantiene il termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni o richieste in caso di controlli a posteriori. Le direzioni territoriali sono invitate a vigilare sull'adempimento uniforme di tali disposizioni da parte degli uffici, segnalando eventuali difficoltà nell'applicazione.

Si sottolinea che, in entrambi i casi, l'art. 8, par. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 24 novembre 2015, n. 2447, consente alle autorità doganali di procedere all'adozione della decisione se l'interessato fornisce le osservazioni prima del termine di 30 giorni, a meno che non manifesti l'intenzione di esprimere ulteriormente il suo punto di vista.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



### Aggiornamento preferenze tariffarie: modifiche al regolamento UE 2022/1039

L'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, con l'avviso pubblicato l'8 gennaio 2024, informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L del 15 dicembre 2023 il Regolamento delegato (UE) 2023/2780 della Commissione del 14 dicembre 2023. Tale regolamento apporta modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1039, riguardante la proroga della sospensione di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi beneficiari dell'SPG.

La modifica principale introdotta dal Regolamento delegato consiste nella sostituzione della data del "31 dicembre 2023" con la nuova data del "31 dicembre 2025" nell'articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1039. Questa proroga della sospensione delle preferenze tariffarie è stata implementata al fine di garantire la continuità e la stabilità delle relazioni commerciali con i paesi beneficiari dell'SPG.

L'Agenzia delle Dogane dei Monopoli invita tutti gli interessati e gli operatori del settore a prendere visione del testo completo del Regolamento delegato (UE) 2023/2780 per comprenderne appieno le disposizioni e ad attenersi scrupolosamente alle nuove date stabilite per la sospensione delle preferenze tariffarie.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile ai seguenti [link](#)



## Nuovi codici nomenclatura 2024 e misure sanzionatorie

L'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, con un avviso pubblicato l'11 gennaio 2024, ha annunciato l'implementazione dei nuovi codici della Nomenclatura Combinata 2024 nel TARIC. Tale azione è stata accompagnata dall'emanazione del Regolamento delegato (UE) 2023/2616 della Commissione datato 15 settembre 2023, il quale ha apportato modifiche al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante l'elenco dei prodotti a duplice uso.

La Commissione ha reso pubbliche le nuove "tavole di correlazione dual use" sul sito di CIRCABC, accessibili a tutti attraverso il seguente [link](#).

Tali tavole sono in vigore dal 1° gennaio 2024.

L'obiettivo di questa comunicazione è agevolare l'applicazione delle misure sanzionatorie riguardanti i beni il cui commercio è vietato nei confronti della

Russia, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2014/833 e successive modifiche.

Per ottenere ulteriori informazioni, è possibile consultare la banca dati TARIC al seguente [link](#).

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



## Nuove Direttive sull'alcol etilico

Con la circolare n. 3/2024, pubblicata il 18 gennaio, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diffuso le nuove direttive relative all'utilizzo dell'alcol etilico destinato alla preparazione della benzina per scopi di carburazione (NC 2710 12) in linea alle normative introdotte dall'art. 2-quater del D.L. 10 gennaio 2006, n.2, che ha istituito l'obbligo di introdurre una quota minima di carburanti derivati dalla biomassa nell'autotrazione.

L'evoluzione normativa, sia a livello europeo che nazionale, ha condotto a un incremento della percentuale e a una maggiore varietà di carburanti sostenibili

immessi in consumo, mirando a ridurre le emissioni di gas serra.

Dal 2023, la percentuale di biocarburanti miscelati con la benzina è fissata almeno al 0,5%, aumentando all'1% nel 2024 e al 3% dal 2025. Di conseguenza, si prospetta l'uso dell'alcol etilico come additivo alla benzina (NC 2710 12), soggetto a imposta di consumo.

La circolare fornisce dettagliate prescrizioni per il riconoscimento, la circolazione e il deposito dell'alcol etilico destinato alla preparazione della benzina. Viene introdotta una specifica formula di denaturazione per l'alcol etilico (NC 2207 1000) da impiegare nella preparazione della benzina (NC 2710 12). Per ogni ettolitro anidro di alcool etilico, misurato a 15°C, è necessario aggiungere 1 litro di benzina a 15°C.

Le operazioni di denaturazione si svolgono nei depositi fiscali di produzione o importazione, rispettando le norme vigenti. I quantitativi di benzina utilizzati per la denaturazione sono verificati mediante strumenti di misura preventivamente approvati dall'Ufficio delle Dogane. La circolazione dell'alcol DS (NC 2207 2000) per uso autotrazione è regolamentata, e i dati contabili devono essere trasmessi telematicamente.

La circolazione dell'alcol DS è soggetta a cauzione, e l'accertamento avviene sulla benzina additivata con alcol DS.

Sono fornite istruzioni dettagliate per la gestione del deposito fiscale di utilizzo dell'alcol DS e le procedure in caso di stoccaggio superiore a 25 m<sup>3</sup>.

La circolare affronta anche il processo di miscelazione della benzina con alcol DS, la circolazione di quest'ultima, e l'organizzazione del deposito fiscale di utilizzo dell'alcol DS, prestando particolare attenzione a situazioni speciali come la denaturazione dell'alcol etilico presso depositi fiscali di prodotti energetici e

l'additivazione di alcol DS alla benzina direttamente in baia di carico.

Il documento fornisce dettagli sulle prescrizioni tecniche e impiantistiche, comprese le autorizzazioni necessarie e le misure di sicurezza. Sono altresì specificate le modalità di identificazione e registrazione della benzina additivata con alcol DS, con l'introduzione di un codice addizionale specifico (CADD).

La circolare tratta inoltre situazioni particolari, come l'additivazione in baia di carico e la denaturazione dell'alcol etilico presso depositi fiscali di prodotti energetici.

Vi invitiamo a leggere tutta la circolare presente nel link sottostante per avere un quadro completo dell'argomento.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



**Publicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "Il CBAM e i nuovi adempimenti"**

Il Meccanismo di Adeguamento delle Frontiere del Carbonio (CBAM) è una misura ambientale dell'UE finalizzata a sostenere gli obiettivi climatici dell'Unione, mirando a una diminuzione netta delle

emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 e alla neutralità climatica entro il 2050.

Il CBAM si affianca al sistema EU ETS, rafforzato dal pacchetto "Fit for 55" dell'UE, dove gli operatori di impianti ad alta emissione di carbonio devono acquistare quote di emissione per ogni tonnellata di CO<sub>2</sub>e emessa. Questo sistema si confronta con la mancanza di obblighi simili per i produttori al di fuori dell'UE, creando un vantaggio competitivo e il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio..

Per mitigare questo rischio, i settori industriali dell'UE ricevevano quote gratuite nell'ambito dell'EU ETS. Con l'introduzione del CBAM, queste assegnazioni gratuite verranno eliminate gradualmente. Il CBAM imporrà agli importatori di beni da paesi terzi di coprire costi del carbonio per le emissioni incorporate nei beni importati, allineandoli ai produttori dell'UE.

Il CBAM si applica a settori specifici a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, come cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità. Sarà introdotto in fasi: una fase transitoria dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 come periodo di apprendimento senza un adeguamento finanziario, seguita da un periodo definitivo dal 1° gennaio 2026, dove le emissioni incorporate saranno coperte da obblighi CBAM e l'assegnazione gratuita nell'ambito dell'EU ETS verrà eliminata.

Il CBAM è concepito in conformità con le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e si applica uniformemente alle importazioni da tutti i paesi al di fuori dell'UE.

Il corso è stato strutturato in tre parti:

- **Modulo 1:** "Il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM)":

*La normativa di riferimento – Ambito di applicazione – Disposizioni transitorie – Obbligo di comunicazione – Relazione CBAM – Registro Transitorio – Gestione delle Dichiarazioni*

- **Modulo 2** "Introduzione al Registro CBAM e Gestione delle Credenziali degli Importatori":  
*Sanzioni – Il Dichiarante CBAM – La Domanda di autorizzazione – Calcolo delle emissioni incorporate – Registro CBAM – Il Certificato CBAM*
- **Modulo 3** "Domande e risposte":  
*La nomina di più rappresentanti doganali indiretti – Importatore non stabilito e delega – Utilizzo dei valori predefiniti – Come può tutelarsi il rappresentante indiretto – Da quando decorre l'obbligo del dichiarante autorizzato – La necessità di provare la quantità di carbonio dichiarato – Nomina di un delegato gestore impiegato – Importatore italiano rappresentante doganale indiretto – Soggetto extraunionale nomina più dichiaranti CBAM – Accesso al registro da parte di un delegato CBAM – Adempimenti di importazione di materiali soggetti CBAM – La manleva del dichiarante impiegato*

**Focus Internazionale** – Il corso fornisce competenze su argomenti relativi a normativa e agli adempimenti del contesto italiano ed internazionale

**Corso riconosciuto** – Per gli Spedizionieri Doganali iscritti all'Albo, il superamento del corso è valido per il programma di formazione continua del CNSD e consente di acquisire 5 crediti formativi professionali

**Altre iscrizioni** – I Tirocinanti degli spedizionieri doganali possono richiedere l'iscrizione seguendo le [istruzioni sul sito del CNSD](#). Altri soggetti possono contattare

per informazioni il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali all'indirizzo: [info@cnsd.it](mailto:info@cnsd.it)

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



### “Il Doganalista” n°6 / 2023 è online!

Si ricorda che, da quest'anno, “Il Doganalista”, rivista giuridico-economica di commercio internazionale edita dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali è pubblicata esclusivamente in digitale ed è quindi possibile leggerla online (o scaricarne il relativo PDF) al [seguente indirizzo](#).

---

Si ricorda agli iscritti che sono pubblicate la pagina LinkedIn del CNSD al seguente [indirizzo](#) e quella di [YouTube](#).

